

## ALLEGATO I

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) l'indice («Indice») è così modificato:

a) il titolo del punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

(non riguarda la versione italiana)

b) il titolo del punto 21.B.85 è sostituito dal seguente:

«21.B.85 Requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto»;

(2) il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

**«21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione**

Le modifiche a un certificato di omologazione devono essere classificate come modifiche di “minore entità” e “maggiore entità”. Una “modifica di minore entità” non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sulla rumorosità o sui livelli di emissioni certificati, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto o del sistema aeromobile senza equipaggio (UAS), o non ha un effetto significativo sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità dell'unità di controllo e monitoraggio (CMU). Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche devono essere considerate “modifiche di maggiore entità” ai sensi del presente capitolo. Le modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.»;

(3) al punto 21.A.95, lettera b), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 1, e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità; e»;

(4) al punto 21.A.432C, la lettera b) è così modificata:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;»;

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, dell'UAS o della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e»;

(5) al punto 21.A.433, lettera a), i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1) se è stato dimostrato, in base al programma di certificazione di cui al punto 21.A.432C, lettera b), che il progetto di riparazione è conforme alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, nonché ad eventuali emendamenti stabiliti e comunicati dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.450;

2) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1, e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità;»;

(6) il punto 21.B.70 è sostituito dal seguente:

**«21.B.70 Specifiche di certificazione**

L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità e i dati di idoneità operativa, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU e componenti di CMU ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV, V e IX di detto regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.»;

(7) il punto 21.B.85 è sostituito dal seguente:

**«21.B.85 Requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto**

a) Per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o per un certificato di omologazione di un motore l'Agenzia definisce e notifica al richiedente i requisiti di protezione ambientale applicabili tra i requisiti essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2), primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.

b) (Riservato).»;

(8) L'appendice VII è sostituita dalla seguente:

«Appendice VII

Ad uso dello Stato di registrazione		1. Stato di registrazione		3. Documento n.:	
<b>2. CERTIFICATO ACUSTICO</b>					
4. Contrassegni di registrazione:		5. Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:		6. Numero di serie dell'aeromobile:	
.....		.....		.....	
7. Costruttore e designazione del motore/dei motori a cura del costruttore:			8. Costruttore e designazione dell'elica/delle eliche a cura del costruttore: (¹)		
.....			.....		
9. Massa massima al decollo (kg):		10. Massa massima all'atterraggio (kg): (¹)		11. Norma di certificazione acustica:	
.....		.....		.....	
12. Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l'osservanza delle norme di certificazione acustica:					
.....					
13. Livello di rumore laterale/ a potenza piena: (¹)	14. Rumorosità in atterraggio: (¹)	15. Rumorosità in parata aerea: (¹)	16. Rumorosità in sorvolo: (¹)	17. Rumorosità al decollo: (¹)	
.....	.....	.....	.....	.....	
Osservazioni:					
18. Il presente certificato acustico è rilasciato ai sensi dell'allegato 16, volume I, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, per l'aeromobile summenzionato, che si considera rispondente alla norma acustica di cui sopra, se mantenuto e impiegato in conformità ai requisiti e ai limiti operativi applicabili.					
19. Data di rilascio .....					
20. Firma .....					
(¹) Queste caselle possono essere omesse in base alla norma sulla certificazione acustica.».					

## ALLEGATO II

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

(1) l'indice («Indice») è così rettificato:

a) il titolo del punto 21.B.105 è sostituito dal seguente:

*(non riguarda la versione italiana)*

b) il titolo del punto 21.B.109 è sostituito dal seguente:

*(non riguarda la versione italiana);*

c) il titolo del punto 21.B.450 è sostituito dal seguente:

«21.B.450 Emendamenti alle premesse di omologazione per l'approvazione di un progetto di riparazione»;

(2) al punto 21.A.15, lettera b), il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto o dell'UAS o sulla sicurezza della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità;»;

(3) al punto 21.A.93, lettera b), punto 3, il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto o dell'UAS o sulla sicurezza della CMU; la valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e»;

(4) il punto 21.A.147 è sostituito dal seguente:

**«21.A.147 Modifiche del sistema di gestione della produzione**

Dopo il rilascio del certificato di approvazione dell'impresa di produzione, ogni modifica del sistema di gestione della produzione rilevante ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche di compatibilità ambientale di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU deve essere approvata dall'autorità competente prima di essere realizzata. L'impresa di produzione deve presentare all'autorità competente una domanda di approvazione in cui dimostra che manterrà la conformità al presente allegato.»;

(5) al punto 21.A.165, lettera c), punto 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«inoltre, per quanto riguarda la protezione ambientale, controllare che;»;

(6) al punto 21.A.243, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) L'impresa di progettazione deve elaborare e mantenere una dichiarazione delle qualifiche e dell'esperienza del personale direttivo e delle altre persone responsabili all'interno dell'impresa dell'adozione di decisioni riguardanti l'aeronavigabilità, i dati di idoneità operativa e la compatibilità ambientale. Tale dichiarazione deve essere trasmessa all'autorità competente.»;

(7) al punto 21.A.245, lettera e), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. che vi sia, in relazione alle questioni riguardanti l'aeronavigabilità, i dati di idoneità operativa e la compatibilità ambientale, un coordinamento totale ed efficace tra le divisioni e al loro interno.»;

(8) il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente:

**«21.A.247 Modifiche del sistema di gestione della progettazione»**

Una volta concessa l'approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di gestione della progettazione, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell'aeronavigabilità, dei dati di idoneità operativa e della compatibilità ambientale del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU, deve essere approvata dall'Agenzia prima di essere realizzata. L'impresa di progettazione deve presentare all'Agenzia una domanda di approvazione che dimostri, sulla base delle modifiche del manuale proposte, che manterrà la conformità alle disposizioni del presente allegato.»;

(9) il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente:

**«21.A.251 Termini di approvazione»**

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU per i quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e caratteristiche di compatibilità ambientale dei prodotti, degli UAS o delle CMU. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per propulsori ausiliari (*auxiliary power unit* - APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti, delle CMU o degli APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.»;

(10) al punto 21.A.432C, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. l'identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;»;

(11) al punto 21.A.701, lettera a), il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14) voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata dimostrata la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;»;

(12) al punto 21.B.100, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:

- la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
- il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, dell'UAS e della CMU,

e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti;»;

(13) il punto 21.B.105 è sostituito dal seguente:

**«21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione»**

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale applicabili e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e li notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione.»;

(14) il punto 21.B.109 è sostituito dal seguente:

**«21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari**

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale applicabili e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e li notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare.»;

(15) al punto 21.B.450, il titolo è sostituito dal seguente:

**«21.B.450 Emendamenti alle premesse di omologazione per l'approvazione di un progetto di riparazione»;**

(16) il punto 21.B.453 è così rettificato:

a) alla lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) L'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione della conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità a condizione che il richiedente si sia conformato ai punti 2 e 4 della lettera a) e che l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.».

---